

GLI SPOT DURANTE LE PARTITE DI CALCIO

Fiammetta Malagoli

Nel mese di agosto 2005, l' Autorità Garante delle Comunicazioni contestava alla RAI la violazione del regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite (D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177), per avere inserito, nel corso della trasmissione della partita Milan-Udinese, trasmessa da Rai Due il 26 gennaio 2005, un minispot pubblicitario, andato in onda durante un calcio di punizione, arresto di gioco non suscettibile di recupero.

Il Testo Unico della Radiotelevisione precisa che gli spot pubblicitari isolati debbano costituire eccezioni e siano inseribili nel corso di programmi solo se non ne pregiudichino l' integrità ed il valore e tenendo conto degli intervalli naturali del programma, la sua durata, la sua natura ed i diritti dei titolari.

A migliore specificazione dell' eccezionalità dell' interruzione pubblicitaria all' interno di un programma, l' art. 4 del T.U. citato stabilisce che nei programmi sportivi, così come nelle cronache e negli spettacoli aventi analoga struttura, comprendenti degli intervalli, la pubblicità può essere inserita solo tra le parti autonome o negli intervalli.

Nelle opere teatrali, liriche e musicali l' inserimento è consentito negli intervalli effettuati abitualmente nelle sale teatrali. Nel caso di trasmissione di opere di tale tipo, è consentita una interruzione se la durata dell' opera supera quarantacinque minuti; è ammessa, tuttavia, un' altra interruzione se la durata superi di almeno venti minuti due o più atti o tempi di quarantacinque minuti ciascuno.

Per quanto concerne le opere audiovisive, intendendosi per tali anche i lungometraggi cinematografici ed i film prodotti per la televisione (ma costituiscono eccezione le serie, i romanzi a puntate, i programmi ricreativi nonché i documentari), qualora la durata programmata superi i quarantacinque minuti, può essere introdotta una sola interruzione pubblicitaria per ogni periodo di quarantacinque minuti. Anche in questo caso, è autorizzata una seconda interruzione, qualora la durata programmata dell' opera superi di almeno venti minuti due o più periodi completi di quarantacinque minuti.

I notiziari e le rubriche di attualità, i documentari, i programmi religiosi (ma non la trasmissione delle funzioni, che non possono mai essere interrotte da spot pubblicitari), i programmi per bambini di durata programmata inferiore a trenta minuti non possono essere interrotti. Nei casi di superamento di tale soglia, si applicano i principi di cui sopra.

Leggermente diverso è il regolamento delle interruzioni pubblicitarie delle emittenti televisive in ambito locale, le cui trasmissioni siano destinate unicamente al territorio nazionale, durante la trasmissione di opere teatrali, cinematografiche, liriche e musicali. In tali casi, oltre alle interruzioni nelle pause naturali, sono altresì consentite due interruzioni pubblicitarie per ogni atto o tempo, indipendentemente dalla durata delle opere stesse. Per le opere di durata programmata compresa tra novanta e centonove minuti, sono ammesse due interruzioni pubblicitarie per ogni atto o tempo; per quelle di durata uguale o superiore a centodieci minuti, tre interruzioni, oltre ad una ogni quarantacinque minuti di durata programmata ulteriore rispetto ai centodieci minuti.

Vale la pena di precisare che per durata programmata si intende il tempo di trasmissione compreso tra l' inizio della sigla di apertura e la fine della sigla di chiusura del programma, al lordo della pubblicità inserita, come previsto nella programmazione del palinsesto.

In questo quadro normativo, nel corso della partita Milan-Udinese veniva trasmesso uno spot pubblicitario durante l' arresto di gioco connesso ad un calcio di punizione.

A proposito di trasmissione di eventi sportivi, il Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e di televendite, emanato dall' Autorità Garante delle Comunicazioni, prescrive che la pubblicità possa essere inserita negli intervalli previsti dal regolamento ufficiale della

competizione sportiva in corso di trasmissione o negli arresti di gioco suscettibili di essere aggiunti alla durata regolamentare del tempo, se l' inserimento del messaggio non interrompa l' azione sportiva e sempre che gli spot pubblicitari isolati, che devono costituire eccezioni, siano in numero non superiore a sei nei tempi regolamentari.

In sostanza, la trasmissione di un mini spot isolato durante una partita di calcio, in base alla normativa sopra citata, è consentito solo quando vi siano arresti di gioco recuperabili, cioè arresti di gioco suscettibili di dare luogo ad una aggiunta di tempo alla durata regolamentare, nel rispetto del regolamento ufficiale della competizione sportiva e purché l' inserimento non interrompa l' azione sportiva.

Nel caso particolare, il calcio di punizione, che aveva determinato l' arresto del gioco per dodici secondi, non era stato considerato suscettibile di recupero.

A norma dell' art. 7 del Regolamento F.I.G.C., "ciascun periodo deve essere prolungato per recuperare tutto il tempo perduto per: le sostituzioni; l' accertamento degli infortuni dei calciatori; il trasporto dei calciatori infortunati fuori del terreno di gioco; le manovre tendenti a perdere deliberatamente tempo; ogni altra causa. La durata del recupero per interruzioni di gioco è a discrezione dell' arbitro".

Secondo la RAI, ricorrente nel giudizio svoltosi davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio-Roma, non essendo tassativa l' elencazione effettuata dall' art. 7 del Regolamento F.I.G.C., essendo quindi essa solamente esemplificativa, avrebbe compreso qualsiasi interruzione del gioco, che comportasse, in qualsiasi modo, una "perdita" di tempo, conteggiabile nei tempi di recupero secondo la piena ed insindacabile valutazione dell' arbitro.

Sempre secondo la ricorrente, il fatto che l' arresto del gioco debba essere "suscettibile" di dare luogo ad un' integrazione della durata dei tempi regolamentari, implicherebbe una potenzialità, non una certezza. La "suscettibilità" di arresto del gioco, in sostanza, dovrebbe essere una valutazione compiuta in astratto.

Nel caso particolare, lo spot sarebbe stato trasmesso in una fase di arresto di gioco che il telecronista aveva ritenuto consentire l' interruzione pubblicitaria (arresto di gioco antecedente al calcio di punizione in favore della squadra rossonera per il presunto fallo subito dal giocatore Brocchi), ma, mentre tutto faceva presagire la necessità di un intervento sanitario in favore dell' atleta infortunatosi, la regia si era trovata di fronte ad un' inaspettata ed imprevedibile accelerazione della ripresa del gioco.

Di diversa opinione è stato il TAR, che si è richiamato alla regolamentazione delle interruzioni pubblicitarie come effettuata dal T.U. della Radiotelevisione e dall' Autorità Garante delle Comunicazioni, ribadendo che gli spot pubblicitari possono essere inseriti negli arresti di gioco suscettibili di essere aggiunti alla durata regolamentare del tempo, a condizione che il messaggio non interrompa l' azione sportiva.

L' inclusione degli arresti di gioco recuperabili come momenti di inserzione di spot pubblicitari isolati deve essere interpretata con portata limitativa, specificativa del fatto che il messaggio non deve interrompere l' azione sportiva.

Il Tribunale Amministrativo Regionale rileva, poi, che l' art. 7 del Regolamento F.I.G.C. non contempla il calcio di punizione tra le ipotesi di recupero delle interruzioni di gioco. Per altro, il rinvio alla regolamentazione ufficiale delle gare sportive, e quindi alla norma federale effettuato dal Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite dell' A.G.COM., ha il solo scopo di enucleare gli intervalli e gli arresti di gioco suscettibili di essere aggiunti alla durata regolamentare del tempo.

Rimane, invece, fermo il limite che l' interruzione pubblicitaria non possa interrompere l' azione sportiva, cosa che limita la valutazione di suscettibilità in astratto del recupero dell' arresto di gioco. La valutazione della configurabilità delle condizioni richieste per l' inserimento di spot pubblicitari si traduce nella diligenza media richiesta alle emittenti nell' osservanza delle norme in materia di diffusione radiotelevisiva.

In altri termini, deve essere rimesso al prudente apprezzamento del telecronista e/o del regista di valutare, sulla base della propria esperienza professionale, se una specifica interruzione del gioco, per le modalità che lo caratterizzano, possa essere suscettibile di recupero. Ogni qual volta il giudizio prognostico sulle determinazioni dell' arbitro relative al recupero del tempo perduto si riveli a posteriori errato, si configura la violazione colposa delle norme sopra enunciate.

BOX NORMATIVO:

Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, Testo Unico della Radiotelevisione

Delibera 26 luglio 2001 n. 538/01/CSP A.G.COM., Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite

Sentenza 4 dicembre 2006, n. 13603 TAR Lazio-Roma, Sez. III

Regolamento F.G.C.I.